



AMBITO DI MARTANO

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

<http://www.ambitodimartano.it> - [mailto: ambito@comune.martano.le.it](mailto:ambito@comune.martano.le.it)
Sede legale in Martano - Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – info: 0836.575272 – fax: 0836.572347

Numero: 27

Data: 18.07.2022

COPIA DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: V Piano di Zona -Triennio 2022/2024 –Approvazione schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e quota di cofinanziamento obbligatorio annualità 2022

P A R E R I art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: ___ favorevole ___

Data parere: 06/07/2022

Il Responsabile
f.to (Dott. Giuseppe Borgia)

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: ___ favorevole ___

Data parere: 06/07/2022

Il Responsabile
f.to (Dr. Luigi Stomeo)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno /prenotazione di spesa.

al Nr. _____ in data _____
bilancio di previsione corrente esercizio
finanziario di €. _____ intervento
Nr. _____:

Data attestazione

Il Responsabile
f.to (Dr. Luigi Stomeo)

Istruttore:

Si attesta la correttezza dell'istruttoria contabile nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e che i relativi documenti sono conservati c/o l'ufficio proponente.
(dr _____)

RISULTANZE SEDUTA

Seduta del: 18.07.2022 h: 11.00 nr: 27
Esito adunanza: APPROVATA

Il Responsabile UdP
Il Segretario comunale verbalizzante
(Dott. Giuseppe BORGIA)

ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO DEL COMUNE DI MARTANO
DR.FABIO TARANTINO

COMPONENTI DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE:

- | | |
|---|----------|
| 1. FABIO TARANTINO (martano) | PRESENTE |
| 2. GIANLUCA TOMMASI (calimera) | PRESENTE |
| 3. PAOLO GRECO (caprarica di lecce) | PRESENTE |
| 4. MARIO BRUNO CAPUTO (carpignano salentino) | PRESENTE |
| 5. DIOMEDE STABILE (castri di lecce) | PRESENTE |
| 6. CLAUDIA GUIDO (martignano) | PRESENTE |
| 7. LUIGI DIMA (melendugno) | PRESENTE |
| 8. MASSIMO PANTALEO CANDITO (sternatia) | PRESENTE |
| 9. MICHELE MARCUCCIO –
Commissario Prefettizio (vernole) | PRESENTE |
| 10. MASSIMO FUSO (zollino) | PRESENTE |

Proposta predisposta dall'Ufficio di Piano;

Assunto l'indirizzo verbale del Presidente dott. Fabio TARANTINO;

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano sociale di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;
- che con la Del. G.R. n. 353 del 14/03/2022 (pubblicata su BURP n. 40 del 05/04/2022) la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 e s.m.i., ha approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2022-2024;
- Con l'approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il 2022-2024, prende il via il percorso di programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Martano;

PRESO ATTO che :

- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;

- che all'Ambito Territoriale Sociale di Martano appartengono i Comuni di Martano (capofila), di Calimera, di Caprarica, di Carpignano, di Castrì, di Martignano, di Melendugno, di Sternatia, di Vernole e di Zollino;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Martano, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti locali deleganti;

CONSIDERATO che:

- con riferimento ai vincoli per la programmazione finanziaria complessiva in particolare alla quota di risorse a titolarità comunale da apportare a cofinanziamento del Sistema complessivo di Welfare, il Piano Regionale delle Politiche Sociali a pag. 132 – 133 testualmente recita: *“...al fine di promuovere la maggiore integrazione possibile **della spesa sociale dei Comuni**, la regione conferma il vincolo già assunto per i precedenti periodi di programmazione: la quota di risorse proprie comunali di competenza del bilancio per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 che ciascun Ambito territoriale (ed ovviamente ciascun Comune che ne fa parte, pro quota) deve apportare quale cofinanziamento per la realizzazione dei servizi previsti **non potrà essere inferiore alla spesa storica rilevata nel precedente periodo di programmazione;**(...) Una deroga al vincolo esplicitato relativo al mantenimento della spesa sociale storica è consentita a quegli Ambiti territoriali cui afferiscono Enti Locali che dovessero aver avviato piani di riequilibrio di bilancio ovvero che siano stati dichiarati “strutturalmente deficitari” e che per tali circostanze determinano per l'intero Ambito territoriale l'impossibilità a mantenere il livello di spesa storica. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente richiamata in sede di approvazione del Piano sociale di zona e dimostrato con gli atti amministrativi connessi;*
- (...) *“anche in caso di deroga, le risorse proprie apportate a cofinanziamento da parte dei Comuni dell'Ambito territoriale per ciascuna delle annualità del Piano sociale di zona (2022-2023-2024) non potranno essere inferiori alla complessiva quota (100%) assegnata a valere sui trasferimenti regionali e nazionali ordinari (FNPS-FNA-FGSA) per la prima annualità dei Piani sociali di zona (2022-2024), avendo sempre a riferimento le risorse della prima annualità (2022); Per il calcolo di tale quota minima non potranno essere allocate risorse di personale amministrativo, al netto della dotazione minima prevista per l'Ufficio di Piano”;*
- Nell'ambito della quota complessiva di risorse proprie comunali, **la quota di risorse pari almeno al vincolo minimo individuato dovrà essere allocata obbligatoriamente per i servizi a valenza d'Ambito a gestione associata unica o unitaria** (scheda A – unica a regia di Ambito e unitaria stesse regole per tutti), con esclusione degli interventi di trasferimento monetario (intervento B1 del nomenclatore);
- La quota eccedente tale livello minimo potrà essere allocata, a scelta dei Comuni dell'Ambito, su servizi gestiti in forma associata o su servizi lasciati alla libera ed autonoma organizzazione ed erogazione a cura dei singoli Comuni (scheda B).

PRESO ATTO CHE:

- Con Deliberazione n. 01 del 20/01/2022 il Comune di Sternatia ha espresso la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione di C.C. n. 3 del 07/02/2019, pertanto, per le ragioni su esplicitate, può essere richiesta una deroga al vincolo ordinario stabilito nel PRPS 2022/2024 secondo il quale *“ciascun Ambito territoriale (ed ovviamente ciascun Comune che ne fa parte, pro quota) deve apportare quale cofinanziamento per la realizzazione dei servizi previsti non potrà essere inferiore alla spesa storica rilevata nel precedente periodo di programmazione”*.
- Le risorse proprie apportate a cofinanziamento da parte dei Comuni dell’Ambito territoriale di Martano per ciascuna delle annualità del Piano sociale di zona (2022-2023-2024) non potranno essere inferiori alla complessiva quota (100%) assegnata a valere sui trasferimenti regionali e nazionali ordinari (FNPS-FNA-FGSA) per la prima annualità dei Piani sociali di zona (2022-2024).
- nell’ambito del calcolo del cofinanziamento da trasferire in risorse monetarie al Fondo Unico di Ambito per programmare i servizi della scheda (A) si procederà attraverso lo scomputo, dalla quota di cofinanziamento di competenza, delle risorse che saranno impegnate dai Comuni per la copertura delle spese sostenute per l’inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali;
- pertanto, il cofinanziamento al Fondo unico di Ambito per la realizzazione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona scheda A (2022-2024) pari al 100% dell’importo determinato dai trasferimenti ordinari regionali rivenienti da FNPS + FNA + FGSA quantificato in € 637.737,10 per la prima annualità e per ciascuna delle annualità successive sarà garantito nel seguente modo:
 - ✓ una parte in risorse economiche (calcolata applicando una aliquota pari al 55% dell’importo determinato dai trasferimenti ordinari regionali rivenienti da FNPS + FNA + FGSA) da trasferire al Comune capofila entro trenta giorni dall’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione per i servizi a gestione associata unica;
 - ✓ una parte (calcolata applicando una aliquota pari al 45% dell’importo determinato dai trasferimenti ordinari regionali rivenienti da FNPS + FNA + FGSA) per scomputo a valere su risorse proprie di bilancio comunale per prestazioni sociali strettamente connesse agli interventi relativi all’integrazione di retta/voucher per la frequenza di centri diurni e strutture residenziali per minori.

Vista la tabella del riparto contenuta nel foglio di calcolo denominato “Cofinanziamento 2022”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che:

- la quota globale, per l’es. 2022, determinata con l’applicazione dell’aliquota del 55% delle seguenti risorse FNPS € 319.603,40, FGSA € 160.712,02 ed FNA € 157.421,68 (per un totale di € 637.737,10), ammonta ad € 350.755,41;
- la quota globale per l’es. 2022 è pari ad € 350.755,41 ed è stata suddivisa fra i dieci Comuni in ragione del dato relativo alla popolazione residente al 31/12/2021.

V I S T O:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 8.11.2000 n. 328;
- la Legge Regionale 25.08.2003 n. 17;
- la Legge Regionale 10/07/2006 n. 19;
- il Piano Regionale delle Politiche Sociali;

- lo schema di Convenzione per la gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito di Martano composto **da n. 22 artt., allegato sub 1)** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e dal responsabile del Settore Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di **CONFERMARE**, in qualità di Comune capofila per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per il triennio 2022 – 2024, il COMUNE DI MARTANO attraverso la forma associativa disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, mediante sottoscrizione della relativa convenzione;
2. di **DARE MANDATO** all'Ufficio di Piano per la predisposizione del Piano Sociale di Zona e di tutti i suoi allegati connessi con l'approvazione del Piano stesso e previsti dal Piano Regionale 2022/2024 e dalla normativa vigente;
3. di **APPROVARE**, per tutto quanto detto, la proposta di schema di Convenzione per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito di Martano (composto dai Comuni di Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano, Castri di Lecce, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole e Zollino) da presentare in Consiglio Comunale allegata sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che consta di nr.22 articoli;
4. di **STABILIRE** che il cofinanziamento al Fondo unico di Ambito per la realizzazione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona scheda A (2022-2024) pari al 100% dell'importo determinato dai trasferimenti ordinari regionali rivenienti da FNPS + FNA + FGSA quantificato in € 637.737,10 per la prima annualità e per ciascuna delle annualità successive sarà garantito nel seguente modo:
 - ✓ una parte in risorse economiche (calcolata applicando una aliquota pari al 55% dell'importo determinato dai trasferimenti ordinari regionali rivenienti da FNPS + FNA + FGSA) pari ad € 350.755,41 da trasferire al Comune capofila entro trenta giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione per i servizi a gestione associata unica;
 - ✓ una parte (calcolata applicando una aliquota pari al 45% dell'importo determinato dai trasferimenti ordinari regionali rivenienti da FNPS + FNA + FGSA) per scomuto a valere su risorse proprie di bilancio comunale per prestazioni sociali strettamente connesse agli interventi relativi all'integrazione di retta/voucher per la frequenza di centri diurni e strutture residenziali per minori.
5. di **DARE ATTO CHE** per il calcolo di tale quota minima di cofinanziamento non potranno essere allocate risorse di personale amministrativo, al netto della dotazione minima prevista per l'Ufficio di Piano”;

6. di **STABILIRE** che la suddetta quota è ripartita fra i Comuni afferenti all'Ambito come specificato dalla scheda di dettaglio denominata "Cofinanziamento 2022", allegato sub 2) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
7. di **STABILIRE** che l'approvazione dell'allegato schema di Convenzione per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito di Martano, composta da nr.22 articoli, dovrà essere approvato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale di Martano (Comuni di Martano (capofila), Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano, Castri di Lecce, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole e Zollino), prima della celebrazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona 2022/2024;
8. di **INDIVIDUARE** il RUP il dott. Giuseppe BORGIA, Responsabile Ufficio di Piano, che dovrà convocare la Conferenza di servizi per l'approvazione del Piano sociale di Zona.

Di dichiarare con separata e analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Allegato Sub 1



AMBITO DI MARTANO

Gestione Associata Servizi Socio-Assistenziali CONVENZIONE ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI _____ PROV. _____**

**in attuazione della Del. G.R. n. 353 del 14/03/2022 di approvazione del V Piano Regionale
Politiche Sociali 2022-2024, della l.r. n. 19/2006 e s.m.i. e del reg. reg. 4/2007 e s.m.i.**

L'anno **2022** (duemilaventidue) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune di Martano**, quale Comune Capofila dell'Ambito territoriale, sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale di Calimera**, rappresentata dal Sindaco, _____

- **l'Amministrazione Comunale di Caprarica di Lecce**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Carpignano Salentino**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Castri di Lecce**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Martano**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Martignano**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Melendugno**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Sternatia**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Vernole**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Zollino**, rappresentata dal Sindaco, _____

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) *“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”*, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il **"Piano di Zona"** quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito territoriale**;
- che con la **Del. G.R. n. 353 del 14/03/2022** (pubblicata su BURP n. 40 del 05/04/2022) la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 e s.m.i., ha approvato il **V Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2022-2024**;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-

sanitarie e per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- che gli enti sottoscrittori della presente convenzione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Martano, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;
 - c) la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale**;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - **l'Amministrazione Comunale di Calimera**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Caprarica di Lecce**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Carpignano Salentino**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Castri di Lecce**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Martano**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Martignano**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Melendugno**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Sternatia**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Vernole**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Zollino**, con Del. C.C. n. ____ del _____

VISTI:

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328,
- la Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19,
- il Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4,
- Legge Regionale 14 marzo 2016 n. 3,
- il Regolamento regionale 23 giugno 2016, n. 8,
- il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
- il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26,
- l'art. 1, commi 159-171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Costituzione

1. I Comuni di _____ facenti parte dell'Ambito Territoriale di Martano, convengono di programmare e gestire in forma associata le funzioni, i servizi e gli interventi programmati in sede di Piano Sociale di Zona 2022/2024, in esecuzione degli indirizzi di programmazione sanciti in sede di V Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato dalla Regione Puglia con Del di G.R n. 353/2022.

2. Le attività oggetto della presente convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, omogeneità, adeguatezza, nonché di economicità, efficienza efficacia e trasparenza.

Art. 2 - Finalità

1. Finalità della presente Convenzione è lo svolgimento coordinato delle funzioni, dei servizi, delle attività e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona per il triennio 2022-2024, al fine di svolgere in modo coordinato la funzione amministrativa relativa alla gestione associata dei servizi in esso previsti.

2. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona 2022-2024, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità e l'unitarietà di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari di propria competenza, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare, con la presente Convenzione, viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

3. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito Territoriale Sociale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e logistiche a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2022-2024.

2. Il soggetto titolare e responsabile, per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune Capofila, per il tramite degli organi associativi: il Coordinamento Istituzionale e l'Ufficio di Piano, salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 4 – Principi fondamentali

1. La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondato sul riconoscimento condiviso, da parte dei Comuni associati, dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2022-2024, approvato con Del. G.R. n 353 del 14/03/2022, con riferimento prioritario ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, e alla promozione delle “azioni di potenziamento” individuate nella programmazione nazionale, agli obiettivi di servizio di valenza regionale, agli ulteriori bisogni specifici territoriali individuati come prioritari a livello di Ambito, al rafforzamento dell’apparato tecnico amministrativi di gestione operativa del Piano Sociale di Zona, mediante l’istituzione e la strutturazione di un Ufficio di Piano dotato di tutte le professionalità minime così come prescritte in sede di Piano regionale delle Politiche Sociali;
- il mantenimento della spesa sociale comunale consolidata complessiva, come rilevata con riferimento alle annualità del triennio 2018 - 2020;
- la garanzia dell’equità nell’accesso e nella compartecipazione ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell’Ambito, tramite l’applicazione del Regolamento unico di accesso e compartecipazione utenti al costo dei servizi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, già approvato in data _____ (ovvero che sarà approvato con immediatezza al massimo entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione);
- l’omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati, anche attraverso Regolamenti di Ambito già vigenti (o da definire entro novanta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione);
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona, con specifico riferimento alla costituzione e alla piena operatività della Cabina di Regia di Ambito territoriale e alla costituzione del tavolo di programmazione partecipata (denominato Rete per l’inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale) quale principale organismo di concertazione territoriale.

Art. 5. - Obiettivi

1. L’associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l’altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione del sistema locale di intervento fondato su servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale integrata, indicati dal PRPS 2022-2024 approvato con Del. G.R. n 353 del 14/03/2022;
- d. rafforzare le funzionalità dell’Ufficio di Piano e delle equipe multiprofessionali previste dalla normativa vigente e dagli Accordi approvati in Conferenza Stato - Regione, nonché prevedere

iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

- e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula della stessa e, comunque, fino al completamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata. Sino alla redazione del successivo Piano Sociale di Zona la presente Convenzione si intende tacitamente prorogata.
2. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.18 della Convenzione.

Art. 7 - Comune Capofila

1. Gli enti convenzionati individuano il Comune di Martano quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.
2. Al Comune Capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.
4. Al Comune Capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune Capofila

1. Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:
 - approva in via definitiva il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito, adottati dal Coordinamento Istituzionale;
 - promuove le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione, necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
 - adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
 - gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
 - adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;

- esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, con Enti del Terzo Settore o con organizzazioni private e profit;
 - verifica ed assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
 - provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
 - rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.
2. Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
3. Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.
4. Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i Comuni dell'Ambito:
- 1) trasmette copia delle delibere del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento Istituzionale;
 - 2) istituisce e coordina la Cabina di Regia dell'Ambito territoriale per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - 3) istituisce e coordina la Rete per l'inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale;
 - 4) elabora, su richiesta degli enti convenzionati, una o più relazioni tecniche sullo stato di attuazione del Piano di Zona dell'Ambito, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;
 - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.
5. Il Comune Capofila provvede altresì, una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento Istituzionale, alla realizzazione di uno specifico incontro pubblico, finalizzato all'illustrazione della Relazione Sociale di Ambito, favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

1. Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di
- definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito,
 - stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASL - finalizzate agli interventi e prestazioni socio-sanitarie, così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i.), con la Provincia/Città Metropolitana, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati,
 - coordinare l'attività di programmazione dell'Ambito territoriale,
 - promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale,

- facilitare i processi di integrazione riguardanti tutte le politiche d'intervento territoriali,
 - approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona.
2. Al Coordinamento Istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.
 3. Del Coordinamento Istituzionale fanno parte i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali o Consigliere comunale specificamente delegato di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune Capofila, nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.
 4. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa, su espresso invito, il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, quando necessario al fine di favorire l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie; la partecipazione del Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, è necessaria in quanto concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di interventi e prestazioni sociosanitarie così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017) e dalla normativa nazionale e regionale vigente. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa inoltre, su espresso invito, un rappresentante della Provincia/Città Metropolitana, ove rilevante per la decisione su aspetti inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia/Città Metropolitana medesima.
 5. Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.
 6. Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un Disciplinare di funzionamento, approvato dallo stesso Coordinamento.

Art. 10 - Ufficio di Piano

1. Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio comune (*o Ufficio unico*) denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.
2. L'Ufficio di Piano è diretto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano ed è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso, assunte con contratto di lavoro a tempo pieno (full time) interamente dedicato. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito, le unità di personale che presidiano le seguenti funzioni:
 - n. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
 - n. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
 - n. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile.
3. L'Ufficio di Piano, quale Ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre le intese e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del Fondo Unico di 'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi, ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito.

4. L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

1. promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
2. coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
3. supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
4. predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
5. predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
6. aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
7. svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.;
8. coordinamento della Cabina di Regia per l'Attuazione del Piano Sociale di Zona;

9. coordinamento della Rete per l'inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale.

5. All'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, e con specifico riferimento alle attività di interesse e competenza, il Coordinatore socio-sanitario, di cui all'art. 14 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, nonché, per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, espressamente assegnate alle Province, anche una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

6. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un Regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale.

7. La disciplina degli oneri per il funzionamento dell'Ufficio di Piano è prevista nel Regolamento per la Gestione Contabile del Piano di Zona.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente così come previsto dall'art. 10 della presente Convenzione, assolvendo a tutte le funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.

2. Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 12 - Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

2. Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 5 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.

3. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

- a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio e ne valuta le performances;

- b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
- c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, su richiesta, *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art 14 – Comune Capofila – Sede e Privacy

1. La Sede legale dell'Ambito Territoriale Sociale e dei servizi convenzionati è ubicata presso la sede legale del Comune Capofila.
2. Il Comune Capofila è individuato quale titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati – GDPR (UE/2016/679), riconducibili al solo espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione.
3. Eventuali servizi, strutture e ripartizioni gestionali per l'erogazione degli interventi dell'Ambito possono essere allocati in Comuni diversi dal Comune Capofila.

Art. 15 - Impegno degli enti associati

1. Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.
2. Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona.
3. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, come da tabella seguente, dando conferma dell'avvenuto impegno mediante apposita attestazione, da esibire ed allegare all'atto della firma della presente Convenzione:

	<p>Somma di cofinanziamento del Fondo unico Ambito</p> <p><i>100 % dei trasferimenti ordinari regionali rivenienti da FNPS + FNA + FGSA = € 637.737,10. Di cui :</i></p> <p><i>il 45 % per scomputo per servizi a valenza di ambito pari €</i></p> <p><i>il 55% in risorse finanziarie da trasferire al Comune capofila come di seguito indicato.</i></p>
--	--

<i>Comune di Calimera</i>	<i>Euro 49.838,54</i>
<i>Comune di Caprarica di Lecce</i>	<i>Euro 17.373,06</i>
<i>Comune di Carpignano Salentino</i>	<i>Euro 27.568,83</i>
<i>Comune di Castri di Lecce</i>	<i>Euro 20.920,71</i>
<i>Comune di Martano</i>	<i>Euro 65.229,09</i>
<i>Comune di Martignano</i>	<i>Euro 11.909,97</i>
<i>Comune di Melendugno</i>	<i>Euro 75.245,99</i>
<i>Comune di Sternatia</i>	<i>Euro 16.553,22</i>
<i>Comune di Vernole</i>	<i>Euro 51.903,04</i>
<i>Comune di Zollino</i>	<i>Euro 14.212,97</i>

4. Gli Enti associati, inoltre, si impegnano ad assegnare all'ambito le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento dello stesso, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano Sociale di zona.

Art. 16 - Rapporti finanziari

1. I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2022-2024, e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

2. In particolare tali risorse sono:

- le risorse proprie dei Comuni assegnate alla gestione dell'Ambito territoriale;
- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali, dal Fondo Povertà - quota servizi e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- ogni altro finanziamento nazionale e/o regionale assegnato dalla normativa vigente alle competenze degli Ambiti territoriali;
- le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali, anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a titolarità regionale;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.
4. Il rendiconto delle attività finanziate, in attuazione del Piano di Zona, è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 17 - Collegio arbitrale

1. Le controversie che eventualmente dovessero insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione bonaria, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.
3. In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.
4. La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 18 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, debitamente motivato, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo posta elettronica certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare e dell'annualità finanziaria.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano, pertanto, a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 19 - Scioglimento della convenzione

1. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto, con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito.

Art. 21 - Modifica e/o integrazione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità, con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed, in particolare, al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

allegato sub 2)

TOTALE COFINANZIAMENTO (FNPS € 319.603,40 + FGSA € 160.712,02 + FNA € 157.421,68) € 637.737,10

N.ro	Comune	POPOLAZIONE	RIPARTIZIONE DEL COFINANZIAMENTO AL	
TOT.	155,00%	100,00%	55%	€ 350.755,41
1	Calimera	6.687,00	€ 49.838,54	
2	Caprarica di Lecce	2.331,00	€ 17.373,06	
3	Carpignano Salentino	3.699,00	€ 27.568,83	
4	Castri di Lecce	2.807,00	€ 20.920,71	
5	Martano	8.752,00	€ 65.229,09	
6	Martignano	1.598,00	€ 11.909,97	
7	Melendugno	10.096,00	€ 75.245,99	
9	Sternatia	2.221,00	€ 16.553,22	
8	Vernole	6.964,00	€ 51.903,04	
10	Zollino	1.907,00	€ 14.212,97	
	TOT.	47.062,00	€ 350.755,41	

IL PRESIDENTE
f.to (dott. Fabio TARANTINO)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott. Giuseppe BORGIA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
 - ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ambito di Martano per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000).

Dalla Residenza Comunale, li 18.07.2022

Il Messo Comunale
f.to (Vito Enni Crocefisso)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
 - ☐ E' divenuta esecutiva il giorno 18.07.2022;

Dalla Residenza Comunale, li 18.07.2022;

Il Segretario Generale
f.to (dott. Giuseppe BORGIA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che il presente atto di deliberazione:
 **E' copia conforme all'Originale**

Dalla Residenza Comunale, li 18.07.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe BORGIA)
